

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

**ARGOMENTO:**

OSSERVAZIONI GOVERNO L.R. "DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI

E SINDACI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA  
PUGLIA"

DECISIONE N. 85/81, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A Maggioranza  
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 5/2/1982

Relatore: Michele Bellomo

III COMMISSIONE  
DECISIONE N.85 DEL 5/2/82

1. La III Commissione ha preso in esame nella seduta del 5/2/82 le osservazioni del Governo alla l.r. "Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Sindaci revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia", assegnate dalla Presidenza del Consiglio il 21/1/1982.

2. Dopo ampia discussione la III Commissione ha deciso di accogliere le osservazioni del Governo proponendo di introdurre nella legge approvata dal Consiglio regionale le modificazioni di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata assunta con il voto favorevole dei commissari Bellomo, Di Giuseppe, Martellotta e con l'astensione del commissario Dell'Aquila.

Relatore: Michele Bellomo

*AMY*

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,

il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge regionale concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell'ERSAP in quanto i due emendamenti al testo proposto dalla III Commissione, votati in aula nella seduta del 16/12/1981, sono apparsi al Governo in contrasto fra loro.

La III Commissione dopo ampia discussione ha deciso di accogliere, a maggioranza di voti dei commissari presenti e con la sola astensione del collega Dell'Aquila, il rilievo governativo precisando il contenuto dei due suddetti emendamenti attraverso una nuova formulazione dell'articolato della legge regionale.

(Michele Bellomo)

"Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Sindaci Revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia"

Art. 1 - II comma

Gli emolumenti previsti per il Presidente dell'ERSAP, comprensivi dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza, nell'anno, non devono essere superiori a quelli previsti per il consigliere regionale.

Governo ha rinviato a nuovo esame codesto Consiglio detta legge in quanto il contrasto tra la disposizione dell'art.1, secondo comma, e dell'art.2, primo comma, circa i limiti degli emolumenti spettanti al Presidente ERSAP, sostanzia la violazione del principio di certezza del diritto.

Il comma è soppresso

Art. 2

L'indennità di carica agli amministratori e ai sindaci revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) in applicazione della l.r.28/10/77 n.32, è fissata come segue:

- al Presidente e ai Vice Presidenti è assegnata una somma mensile, comprensiva dei gettoni di presenza di cui al precedente art.1 e di ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato <sup>direttamente o indirettamente</sup> con l'esercizio dell'incarico, non superiore, nell'anno, rispettivamente al 90% e al 60% dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% della indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- ai Sindaci del Collegio dei revisori dei Conti è assegnata una somma mensile lorda di lire 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

Art.2

L'indennità di carica agli amministratori e ai sindaci revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) in applicazione della l.r. 28/10/77, n.32, è fissata come segue:

- al Presidente e ai Vice Presidenti è assegnata una somma mensile non superiore, rispettivamente, al 90% e al 60% dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti è assegnata una somma mensile lorda di lire 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

L'emolumento mensile di ciascun amministratore, risultante dalla indennità di carica di cui al precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l'esercizio dell'incarico, esclusi i rimborsi e

*Amy*

e le indennità di cui all'art.3, non può superare, in ogni caso, l'ammontare dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue:

- Presidente: 100%
- Vicepresidente: 70%
- Membro Comitato esecutivo: 35%
- Restanti membri Consiglio di Amministrazione: 25%.

Amy